



Luglio 2022

Regolamentazione delle professioni

Insegnamento della musica

Introduzione

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC^[1]), i cittadini dell'UE possono far riconoscere le loro qualifiche se la professione che sono abilitati a esercitare nel loro Paese d'origine è regolamentata in Svizzera.

La presente nota informativa illustra la regolamentazione svizzera nel settore in questione. Con «regolamentazione della professione» si intendono tutte le condizioni formative che devono essere soddisfatte per poter esercitare una determinata professione. In altre parole: una professione regolamentata può essere esercitata solo da chi è in possesso di una formazione specifica, definita all'interno del sistema formativo svizzero. I professionisti stranieri che intendono esercitare una professione regolamentata in Svizzera devono pertanto chiedere il riconoscimento delle loro qualifiche.

Il titolare di qualifiche professionali estere che intende esercitare un'attività diversa da quelle descritte in questa nota informativa (ossia una professione non regolamentata) è libero di farlo senza dover chiedere alcun riconoscimento. In questo caso la probabilità di trovare un impiego o, per gli indipendenti, di ottenere dei mandati, dipende unicamente dalla situazione sul mercato del lavoro.

Il titolo richiesto per l'insegnamento della musica e le responsabilità variano a seconda del luogo d'insegnamento (insegnamento scolastico o extrascolastico, livello primario, secondario I o scuole di maturità).

1) Insegnamento nel quadro scolastico (primario, secondario I e scuole di maturità)

L'insegnamento nella scuola pubblica è [regolamentato](#) in tutta la Svizzera, anche per la musica. [La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione \(CDPE\)](#) è

^[1] Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS **0.142.112.681**.

competente per il riconoscimento dei diplomi di insegnamento conseguiti all'estero per i livelli primario e secondario I nonché per le scuole di maturità (secondario II).

Diploma richiesto per l'insegnamento della musica nella scuola primaria (5-12 anni):

Diploma d'insegnamento per il livello primario, bachelor rilasciato da un'alta scuola pedagogica o universitaria

Si tratta di una formazione generalista che abilita all'insegnamento di almeno sei materie, fra le quali può esservi la musica. A livello di scuola primaria, gli insegnanti sono sempre abilitati a insegnare più materie.

La formazione comprende le materie scientifiche, la didattica delle singole materie, le scienze dell'educazione e la formazione professionale.

Diplomi per l'insegnamento della musica nella scuola secondaria I (12-15 anni):

Diploma d'insegnamento per il livello secondario I, master rilasciato da un'alta scuola pedagogica o universitaria

Con questo tipo di formazione è possibile qualificarsi per l'insegnamento fino a un massimo di cinque materie, ma solitamente i futuri insegnanti si limitano a tre o quattro.

Diplomi per l'insegnamento della musica nelle scuole di maturità (licei):

• **Diploma per l'insegnamento nelle scuole di maturità**

Questa formazione comprende lo studio disciplinare (bachelor e master) e la formazione professionale, per un minimo di 60 crediti ECTS. Quest'ultima ha luogo alla fine (struttura consecutiva), in parallelo o integrata nello studio disciplinare.

Gli insegnanti diplomati delle scuole di maturità possono insegnare anche nelle scuole specializzate (scuole di cultura generale).

2) Insegnamento in una scuola di musica al di fuori della scuola dell'obbligo: specificità cantonali

Per esercitare la professione nei Cantoni di VD e LU è obbligatorio il riconoscimento da parte della SEFRI. In effetti l'insegnamento della musica in una scuola di musica¹ che ha concluso un contratto con un ente statale (ossia, che impartisce lezioni strumentali e vocali non obbligatorie e che, quindi, non rientra nel programma scolastico) è regolamentato.

¹ L'Associazione svizzera delle scuole di musica (ASSM) conta 420 scuole che hanno stipulato un contratto con un ente statale per il tramite delle rispettive associazioni cantonali. Le scuole di musica con un mandato pubblico vengono organizzate da Cantoni e Comuni con modalità diverse sul piano strutturale. A seconda dell'organizzazione, le scuole di musica con un mandato pubblico possono essere enti giuridici di diritto pubblico o privato. Delle 420 scuole con un mandato pubblico affiliate all'ASSM il 50 % sono pubbliche e l'altro 50 % private. Ciò dipende dalla scelta della forma giuridica: fondazione, associazione locale o altro (diritto privato) oppure incorporazione diretta nei servizi cantonali o comunali (diritto pubblico).

Nel Cantone di Lucerna è richiesto un «Master of Arts in Musikpädagogik» oppure un «Bachelor of Arts in Musik und Bewegung» a seconda della materia insegnata.

[Ordinanza per docenti e personale scolastico specializzato \(BVOL, Allegato 1, non disponibile in italiano\)](#)

9. Lehrperson für die Musikschule

Funktionsgruppe D; Lohnklasse 20

Aufgaben:

Unterrichten von Lernenden an einer Musikschule: Einzel-, Gruppen- und Ensembleunterricht

- Planen, Vorbereiten, Organisieren, Durchführen und Auswerten des Unterrichts
- Beraten und Begleiten der Lernenden
- Beurteilen und Einstufen der Lernenden
- Zusammenarbeiten mit Erziehungsberechtigten und Fachstellen
- Gestalten und Organisieren der eigenen Musikschule (Mitarbeit in schulinternen Projekten)
- Entwickeln und Evaluieren der eigenen Musikschule
- Evaluieren der eigenen Tätigkeit
- Sichweiterbilden in allen Tätigkeitsbereichen (inkl. Sichern der eigenen Fachkompetenz)

Zusätzliche Aufgaben bei Instrumental- und Sologesangsunterricht von Lernenden an Gymnasien mit Schwerpunkt-, Ergänzungs- oder Grundlagenfach Musik im Hinblick auf die Musikmatura

- Erteilen von Zeugnisnoten
- Mitarbeiten und Examinieren bei Abschluss- und Maturitätsprüfungen

Fachkompetenz:

- Master of Arts in Musikpädagogik oder andere gleichwertige Ausbildung

10. Lehrperson für Musik und Bewegung

Funktionsgruppe D; Lohnklasse 19

Aufgaben:

Unterrichten von Lernenden in der musikalischen Grundschule

- Planen, Vorbereiten, Organisieren, Durchführen und Auswerten des Unterrichts
- Beraten und Begleiten der Lernenden
- Beurteilen und Einstufen der Lernenden
- Zusammenarbeiten mit Erziehungsberechtigten und der Klassenlehrperson der Regelklasse
- Gestalten und Organisieren der eigenen Musikschule (Mitarbeit in schulinternen Projekten)
- Entwickeln und Evaluieren der eigenen Musikschule
- Evaluieren der eigenen Tätigkeit
- Sichweiterbilden in allen Tätigkeitsbereichen (inkl. Sichern der eigenen Fachkompetenz)

Fachkompetenz:

- Bachelor of Arts in Musik und Bewegung oder andere gleichwertige Ausbildung

Nel **Cantone di Vaud** è necessario un diploma SUP in pedagogia musicale.

[Legge vodese sulle scuole di musica \(non disponibile in italiano\):](#)

Art. 11 Autorité compétente pour fixer les titres professionnels et pédagogiques requis

¹ Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire l'autorité compétente et la procédure applicable à la détermination des titres requis pour l'enseignement de la musique.

Art. 14 Ecole de musique reconnue pour l'enseignement musical de base

¹ Pour être reconnue au sens de la présente loi comme école de musique pour l'enseignement musical de base, une école de musique doit remplir cumulativement les conditions suivantes :

a. à c.

d. proposer un enseignement organisé selon les modalités fixées par la Fondation ;

e. disposer d'un directeur titulaire des titres ou équivalences requis pour l'enseignement de la musique ;

f. disposer d'un corps enseignant titulaire des titres ou équivalences requis ;

g. appliquer au corps enseignant les exigences posées par la Fondation en matière de conditions de travail ;

h. à k.

[Regolamento di applicazione della legge del 3 maggio 2011 sulle scuole di musica \(non disponibile in italiano\):](#)

Chapitre I Qualifications des enseignants

Art. 1 Titres professionnels et pédagogiques requis

1 Dans les écoles de musique reconnues, l'enseignement de la musique à visée non professionnelle doit être assuré par des personnes titulaires d'un bachelor et d'un master en pédagogie musicale délivré par une Haute école de musique ou d'un titre répondant à l'exigence du poste.

2 Le Service en charge de la culture (ci-après : le Service) tient la liste des titres suisses qui correspondent à ces exigences. Cette liste est publique.

3 Le droit fédéral régit la procédure d'équivalence des titres étrangers.

Art. 2 Formation équivalente et validation d'acquis

¹ Dans les écoles de musique reconnues, l'enseignement de la musique à visée non professionnelle peut être assurée par des personnes titulaires d'une formation jugée équivalente à celle fixée à l'article premier. Leurs conditions de travail peuvent cependant différer, dans une mesure adaptée aux circonstances, de celles des personnes disposant des titres professionnels et pédagogiques requis au sens de l'article premier.

² Le Service peut reconnaître comme formation équivalente d'autres titres, combinaisons de formations ou combinaisons de formation et d'expérience professionnelle si le requérant dispose :

- a. au moins d'un titre de niveau bachelor d'une Haute école de musique, d'un diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse ou d'un titre comparable, et
- b. d'une expérience professionnelle attestée d'enseignement de la musique dans une école de musique correspondant au moins à cinq ans à plein temps.

³ Le requérant adresse sa demande au Service, en y joignant, en original ou en copie attestée conforme :

- a. le titre ou l'attestation de formation dont il se prévaut, et
- b. l'attestation d'expériences professionnelles dans une école de musique.

⁴ L'attestation d'expérience professionnelle dans une école de musique doit détailler, pour chaque année scolaire:

- a. le nombre de semaines d'enseignement

- b. le nombre et la durée des leçons hebdomadaires
- c. la nature du cours (type d'instrument, solfège, etc.)
- d. le genre de cours (individuel ou collectif).

Elle est signée de la direction de l'école de musique considérée.

⁵ Le Service statue en principe dans les deux mois qui suivent la réception du dossier complet.

3) Condizioni particolari per i cittadini dell'UE/AELS in caso di prestazione di servizi in Svizzera

3.1) Principio di base

In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), i professionisti che risiedono legalmente nell'UE/AELS possono fornire una prestazione di servizi in Svizzera senza doversi stabilire nel Paese. In tal caso la durata della prestazione è limitata a 90 giorni per anno civile.

Se la professione che desiderano esercitare è regolamentata, queste persone beneficiano di una procedura accelerata di verifica delle qualifiche professionali disciplinata dalla direttiva 2005/36/CE² e dalla LDPS³. La prestazione di servizi **deve essere notificata alla SEFRI con una dichiarazione preliminare obbligatoria**⁴.

3.2) Altri obblighi

In ogni caso, coloro che intendono fornire servizi devono notificarlo anche alla **Segreteria di Stato della migrazione** (www.sem.admin.ch > Entrata & soggiorno > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata). Tale obbligo vale anche per le attività non regolamentate.

3.3) Chi è considerato prestatore di servizi?

La prestazione di servizi è un'attività economica, indipendente o senza stipula di un contratto di lavoro con un datore di lavoro svizzero, limitata nel tempo (90 giorni per anno civile), effettuata in Svizzera dietro remunerazione da parte di una persona residente in un Paese dell'Unione europea o dell'AELS. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito internet della SEFRI che presenta una definizione più dettagliata della figura del prestatore di servizi.

Coloro che non sono prestatori di servizi ai sensi dell'ALC non possono avvalersi della procedura accelerata di verifica delle qualifiche e devono far riconoscere e proprie qualifiche conformemente al titolo III della Direttiva 2005/36/CE rivolgendosi direttamente all'autorità competente.

² Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, GU L 255 del 30.9.2005, p. 22, versione in vigore secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione AELS riveduta.

³ Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, RS **935.01**.

⁴ [Prestatori di servizi](#)